



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 69, comma 1, lett.b della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, con il quale si è sancito che il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, deve determinare con proprio decreto gli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato in Sicilia e le loro modalità di costituzione;
- VISTO** Il D.P.Reg. del 16 maggio 2000 n.114, con il quale sono stati delimitati gli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato in Sicilia;
- VISTO** Il D.P.Reg. 7 agosto 2001 con il quale sono state determinate le modalità di costituzione delle Autorità d'Ambito Ottimale del servizio idrico integrato in Sicilia, nelle forme della Convenzione di cooperazione di cui all'art. 31 del TUEL o del consorzio di cui all'art. 30 del TUEL e sono stati definiti gli schemi di convenzione e di atto costitutivo del consorzi, attribuendo ai Presidenti delle rispettive Province di riferimento le funzioni di Presidente dell'Autorità e di ente coordinatore;
- VISTO** l'art. 49, comma 1, della Legge regionale 12 maggio 2010 n.11, con il quale è stata disposta la cessazione delle Autorità d'Ambito territoriale ottimali, istituite nella Regione, in applicazione dell'art. 148 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA** la Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, che ha posto in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale, con l'attribuzione delle funzioni di Commissario Straordinario e Liquidatore ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità, coincidenti con i Presidenti delle Province;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 6854 del 20 febbraio 2013, contenente le direttive per i Commissari Straordinari e Liquidatori delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato;
- VISTA** la Legge regionale 27 marzo 2013 n.7, recante *“Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali”*;
- VISTA** la Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che ha confermato le funzioni di Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato in capo ai Commissari straordinari delle Province;
- VISTA** l'art. 5, comma 4, della Legge regionale 11 agosto 2015 n.19, che ha disposto la proroga delle funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità d'ambito ottimale *“coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013 n.7, art. 1, comma 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascun Provincia”*;
- VISTA** la Legge regionale 24 marzo 2014 n.8, recante *“Istituzione dei Liberi Consorzi e delle Città metropolitane”*;
- VISTA** la Legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, recante *“Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- VISTA** la Legge regionale 12 novembre 2015 n. 28, recante *“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015 n. 15 in materia di elezione degli organi degli di area vasta e proroga delle gestione commissariale”*;
- VISTA** la Legge regionale 1 aprile 2016 n.5, recante *“Modifiche alla Legge regionale 4 agosto 2015 n. 15. Disposizioni in materia di Liberi consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- VISTA** la Legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 e, in particolare, l'art.23 recante modifiche alla

- legge regionale 4 agosto 2015, n.15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** l'Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana, emanato con L.r. 15 marzo 1963, n.16 e succ. mod. e integraz.;
- VISTO** il D.P. n. 553/Gab del 31/05/2016 con il quale è stata dichiarata, *ope legis*, in ossequio a quanto previsto dall'art.13, L.r. 4 agosto 2015, n.15, come modificato dall'art.23, L.r. 17 maggio 2016, n.8, la cessazione del Commissariamento della Città Metropolitana di Catania, per quanto attiene ai compiti e alle funzioni esercitate dal Sindaco della Città Metropolitana e dalla Conferenza metropolitana, e la contestuale assunzione delle predette funzioni e dei predetti compiti, rispettivamente, in capo al Sindaco del Comune capoluogo della Città Metropolitana di Catania e in capo ai Sindaci dei Comuni appartenenti alla medesima Città Metropolitana di Catania;
- CONSIDERATO** che, a seguito della cessazione del commissariamento della città metropolitana di Palermo sancita con il D.P. n.552/Gab del 31 maggio 2016, il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2015 n.19, che proroga le funzioni di commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito in capo a componenti di organi politici, ha posto dubbi interpretativi alla luce delle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs 8 aprile 2013, n.39, e che i medesimi dubbi interpretativi si pongono per le altre due città metropolitane di Catania e di Messina;
- VISTA** la nota prot. 43730 del 17 ottobre 2016 con la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha inoltrato richiesta di parere all'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, sollevando la descritta ipotesi di “*inconferibilità*”, postasi a seguito della cessazione del commissariamento per le Città metropolitane di Palermo, Messina e Catania, anche alla luce degli orientamenti dell'ANAC;
- VISTO** il parere prot. n. 22726/130.2016.11 dell'08/11/2016 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana che ha sottolineato che la proroga *ex lege* prevista dall'art. 5, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 dovrebbe essere intesa come riferita alle funzioni e non tanto ai soggetti che la svolgono e che, conseguentemente, i commissari straordinari e liquidatori delle disciolte Autorità d'ambito possono essere individuati tra soggetti diversi dai commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 della L.R. 7/2013, superando in tal modo l'ipotesi di “*incoerenza*” della norma regionale rispetto al D.lgs 8 aprile 2013, n.39; e che ha individuato nel Presidente della Regione il soggetto titolare del potere di nomina del Commissario straordinario e Liquidatore per l'Autorità in liquidazione, nella veste di soggetto legittimato ad individuare l'Organo rappresentativo per ciascun Ambito territoriale Ottimale, e ciò alla luce dell'art. 69, comma 1, lett.b della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n.12 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche e integrazioni*”, che intesta in capo all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti la “*Vigilanza e controllo sugli enti di settore ivi inclusi, per le materie di competenza, gli enti locali*”;
- PRESO ATTO** che, alla stregua di quanto dedotto e rappresentato, è necessario procedere alla nomina del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale in Liquidazione – AATO Catania, scelto tra funzionari direttivi o dirigenti dell'Amministrazione regionale in possesso di adeguata qualificazione professionale e di comprovata esperienza;
- VISTO** l'art.19, comma 1, lettera c), secondo periodo, della L.r. 23 dicembre 2000, n.30 e succ. mod.;

**VISTO** il regolamento esecutivo del citato art.19, comma 1, lettera c), secondo periodo, della L.r. 23 dicembre 2000, n.30, emanato con D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n.19 ed in particolare l'art.9, unitamente alla tabella A, ivi allegata;  
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di Pubblica utilità,

**DECRETA**

**Art. 1**

1. In conformità alle premesse, è nominato Commissario Straordinario e Liquidatore dell'Autorità D'Ambito territoriale Ottimale di Catania in liquidazione Ing. Sciacca Gaetano


per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, nonché per la gestione ordinaria dell'ente fino al subentro del nuovo Ente di governo, denominato Assemblea Territoriale Idrica (ATI), nelle funzioni di regolazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale.

**Art. 2**

1. Al commissario straordinario e liquidatore, ove spettante, è dovuta, a carico dell'Autorità d'ambito ottimale in liquidazione, un'indennità di funzione lorda mensile pari ad € 1.559,70, oltre al rimborso spese, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n.9.

**L'ASSESSORE**

(Dott.ssa Vania Contrafatto)



**IL PRESIDENTE**

(On.le Rosario Crocetta)

